



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

45/2016
Aprile/2/2016 (*)
Napoli 5 Aprile 2016

Con la Circolare n° 49 del 16 marzo 2016 l'INPS ha comunicato la variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento nonché delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Come noto, la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 10 marzo 2016, ha ridotto di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (**ex Tasso Ufficiale di Riferimento**) che, **a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%.**

Pertanto, tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili.

Di conseguenza, l'Inps, con **Circolare n° 49 del 16 marzo 2016**, ha stabilito che gli **interessi di dilazione** per la regolarizzazione rateale dei debiti per **contributi e sanzioni civili** e gli interessi dovuti in caso di autorizzazione al **differimento del termine** di versamento dei contributi, dovranno essere calcolati al **tasso del 6% annuo.**

La percentuale, come sopra evidenziata, è calcolata secondo quanto disposto dal D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, art. 3, comma 4, che ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 1996, in **sei punti la maggiorazione** di cui all'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio

1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Istituto ha, altresì, evidenziato che tale misura trova applicazione con riferimento alle **rateazioni presentate a decorrere dal 16 marzo 2016.**

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016.

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 16 marzo 2016, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta anche la **variazione delle sanzioni civili.**

Pertanto, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la **sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d'anno** (*id.*: tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti).

In caso di evasione (*ex art.* 116, comma 8, lett. b), Legge 388/2000) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, resta pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Da ultimo si ricorda che, **in caso di procedure concorsuali,** le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto **tasso aumentato di due punti.**

Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio di Amministrazione INPS ha stabilito che il **limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale.**

Pertanto, "qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti".

In conclusione, **le sanzioni civili previste per le aziende sottoposte a procedure concorsuali**, si applicheranno dal 16 marzo ad un tasso dello **0,2%** (interesse legale) in caso di **mancato o ritardato pagamento** e un tasso del **2,2%** (interesse legale aumentato di due punti) **in caso di evasione**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN